

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. **1076**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e le altre norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” per quanto in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 216, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, il quale prevede che le procedure ed i contratti con indizione precedente alla data di entrata in vigore del citato “nuovo” codice (ovvero 20 aprile 2016), fatte salve le dovute eccezioni prescritte e non applicabili alla presente fattispecie, restano disciplinate dalla previgente normativa di legge e, pertanto, dal D.Lgs. n. 163/2006 e relative norme complementari, regolamentari e di attuazione;

VISTO inoltre il Comunicato del Presidente dell’ANAC, dell’11 maggio 2016, il quale prevede, al punto 1) “*Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06*”, che continua ad applicarsi la normativa previgente, per gli affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;

VISTO, dunque, il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 inerente “*Codice*

dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;

VISTO, dunque, il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006*” succitato;

CONSIDERATO che con decreto n. 1474 del 30.12.2009 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo impegno di spesa sul capitolo 1.5110 p.p. riguardante il nuovo capannone modulare nelle aree di levante – impianti tecnologici strettamente necessari alla funzionalità delle singole unità insediative (progetto P. 2814), per un importo complessivo di € 5.936.250,57, risultante dall’applicazione del ribasso offerto pari a 10,6% sull’importo lordo di € 6.230.220,71, nonché è stato autorizzato l’affidamento dei lavori di che trattasi al RTI Borchì Costruzioni S.r.l./ Impresa Mancini S.r.l. per le motivazioni in esso indicate, a fronte dell’offerta economica presentata in data 4.10.2009;

CONSIDERATO che il RTI Borchì Costruzioni S.r.l./ Impresa Mancini S.r.l. aveva costituito in data 22.2.2007 l’impresa Porto Nuovo S.r.l., con atto a rogito Notaio Riccardo Ridella n. 60.915, rep. 18140 registrato a Genova in data 1.3.2007, con il fine di realizzare l’appalto principale di cui al progetto P. 2431;

CONSIDERATO che con atto in data 19.10.2010, rep. n. 4615, è stato stipulato tra l’Autorità Portuale di Genova e la Porto Nuovo S.r.l. - impresa costituita dal RTI Borchì Costruzioni S.r.l./ Impresa Mancini S.r.l. - il contratto di appalto complementare relativo ai lavori di cui al progetto P. 2814 e che pertanto l’oggetto sociale della Porto Nuovo S.r.l. è stato esteso anche a tale ultimo progetto.

CONSIDERATO che il verbale di consegna definitivo dei lavori è stato sottoscritto in data 19.10.2010;

CONSIDERATO che successivamente, con atto in data 22.4.2014, l’impresa Borchì Costruzioni ha presentato al Tribunale di Genova domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo cd. “con riserva”, ai sensi dell’art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare;

VISTO il provvedimento emesso il 31.07.2014, ai sensi dell’art. 161, comma 7, della Legge Fallimentare, con cui il Tribunale di Genova, previo parere favorevole del Commissario Giudiziale, ha, tra l’altro, autorizzato la Borchì Costruzioni alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione inerente la variante REV 1 suppletiva dei lavori di cui alla P. 2814, autorizzando altresì la medesima società alla cessione in favore dell’impresa Mancini S.r.l. del ramo d’azienda relativo ai lavori in questione;

VISTO l’atto di sottomissione a rogito Notaio Beniamino Griffo rep 46.550, racc.

23.572 del 9.10.2014 del progetto esecutivo REV 1, sottoscritto dall'impresa Borchi Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in qualità di capogruppo mandataria del RTI Borchi Costruzioni S.r.l./ Impresa Mancini S.r.l, con cui venivano ridefiniti in 740 i giorni solari e continui per l'esecuzione dell'appalto, così assegnando un tempo suppletivo pari a 500 giorni in considerazione delle lavorazioni di cui alla suddetta variante REV 1;

VISTO l'atto a rogito Notaio Giacomo Ridella in data 9.10.2014, rep. 5, racc. 5, con cui è stato stipulato l'atto di cessione di ramo d'azienda tra l'impresa Mancini S.r.l. (cessionaria) e Borchi Costruzioni S.r.l. (cedente), comprensivo del contratto di appalto riguardante le opere di cui alla P. 2814, nonché il 50% del capitale sociale della società di scopo Porto Nuovo S.r.l.;

VISTA la nota prot. 22789 del 20.10.2014 con cui l'impresa Mancini S.r.l., quale cessionaria del ramo d'azienda di Borchi Costruzioni, ha comunicato all'Autorità Portuale il subentro nell'appalto ex art. 116 del D.Lgs. 163/06, nonché ha trasmesso la relativa documentazione al fine dell'efficacia dello stesso (ivi compreso il contratto di avvalimento stipulato con l'impresa ausiliaria I.A.C.E. S.p.A. del 06.11.2014, stipulato al fine del soddisfacimento dei requisiti necessari per l'esecuzione del contratto);

CONSIDERATO che tal subentro, ai sensi dell'art. 116, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 è divenuto efficace decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra;

VISTO il verbale di ripresa totale dei lavori del 31.1.2018 da cui sono decorsi i tempi contrattuali;

CONSIDERATO che il termine per l'ultimazione del contratto veniva a scadere il 15.6.2019;

RICHIAMATI i successivi atti integrativi e modificativi al contratto sopra detto e considerato che le varianti successivamente intervenute (segnatamente, REV 2 approvata con decreto n. 1864 del 2.10.2018 e REV 5 approvata con decreto n. 58 del 29.01.2019 e relativi atti di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi) non hanno cambiato le condizioni relative al tempo contrattuale previsto in precedenza;

VISTA la nota prot. n. 31184 in data 26.11.2019, con cui l'Amministrazione ha intimato all'impresa appaltatrice di procedere, entro due settimane dal ricevimento della stessa, al definitivo completamento delle lavorazioni relative all'appalto in oggetto;

VISTA la nota pervenuta via pec in data 6.12.2019 (prot. n. 32534 del 9.12.2019) con cui l'impresa Mancini S.r.l. ha comunicato all'Ente di aver presentato, in data 18.11.2019, al Tribunale di Roma domanda di accesso alla procedura di

concordato preventivo cd. “con riserva”, ai sensi dell’art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, chiedendo altresì al Tribunale, ai sensi dell’art. 169**bis** della Legge Fallimentare *“la sospensione dei contratti di appalto in essere con l’Università di Genova e l’Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale per il termine di 60 giorni”*;

VISTO il provvedimento del 17.12.2019, con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’istanza proposta dalla società, ha disposto la sospensione del contratto in corso con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (contratto p. 2814) per il termine di sessanta giorni;

VISTA la nota prot. n. 33662 in data 19.12.2019 con cui l’AdSP, dopo aver constatato l’assenza di riscontro alla propria precedente nota, ha comunque comunicato all’appaltatore l’avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione in danno del contratto, ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006, a causa del notevole ritardo accumulato rispetto al termine di ultimazione dell’appalto originariamente previsto;

VISTA la nota del 2.01.2020, con cui l’impresa Mancini S.r.l. ha obiettato che l’adozione del citato provvedimento di sospensione del contratto da parte del Tribunale di Roma avrebbe impedito l’adozione di qualsivoglia processo di risoluzione nel periodo indicato;

VISTA la successiva nota prot. 8375 del 20.03.2020 con la quale l’Amministrazione, scaduto il periodo di sospensione del contratto imposto dal Tribunale di Roma, ha in via cautelativa nuovamente intimato all’appaltatore la ripresa dei lavori, assegnando un termine di 20 giorni, preannunciando in difetto l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006;

VISTA la nota prot. n. 17524 del 02.07.2020, con la quale il Direttore dei lavori, riscontrato il grave ritardo nell’ultimazione dei lavori ha nuovamente invitato e diffidato l’appaltatore a completare le opere in oggetto, entro il termine di 12 giorni dal ricevimento, avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante avrebbe senz’altro dato corso al provvedimento di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che, nonostante le plurime diffide inviate, nessun riscontro è pervenuto dall’impresa appaltatrice e che nessun incaricato dell’impresa si è presentato in cantiere, né allo stato risultano essere stati emessi dal Tribunale di Roma ulteriori provvedimenti di sospensione del contratto;

VISTO il verbale redatto dal Direttore dei lavori (prot. n. 19047 del 20.7.2020) ai sensi dell’art. 136, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, da cui si evince che a seguito di sopralluogo alla presenza di due testimoni presso il cantiere non è stata riscontrata la presenza di personale della Mancini S.r.l., né tantomeno l’avvio

delle lavorazioni;

VISTA la proposta di risoluzione del contratto formulata dal RUP con nota prot. n. 19160 del 20.7.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006;

PRESO ATTO delle ragioni espresse dal RUP nella propria proposta di risoluzione che, congiuntamente ai relativi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che viene anche allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che è risultato vano ogni tentativo esperito dall'Amministrazione affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il negligente comportamento dell'appaltatore è tale da compromettere l'interesse pubblico perseguito;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 6 del contratto di appalto laddove viene precisato che *“L’Autorità, in ogni caso, ha facoltà di risolvere il contratto a danno dell’Appaltatore nei seguenti casi: a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento; b) ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei lavori; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori (...)”* e che in tali casi *“La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. (...)”*;

VISTO che tutte le condotte/inadempienze, sia singolarmente sia complessivamente considerate, hanno comportato un notevole ritardo delle lavorazioni per negligenza dell'appaltatore tale da legittimare la risoluzione del contratto *ex art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006*;

RITENUTO che, alla luce degli accadimenti occorsi, nel caso di specie sussistano i presupposti per dare luogo alla risoluzione del contratto per ritardo negligente dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136, comma 4 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché comunque ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto;

RITENUTO che solo mediante la risoluzione del contratto *ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006*, può essere tutelato l'ulteriore bene giuridico costituito dall'interesse dell'Ente a liberarsi dal vincolo contrattuale violato, così da poter completare celermente le lavorazioni ancora mancanti anche al fine di scongiurare eventuali richieste risarcitorie provenienti da soggetti terzi;

RITENUTO di demandare ad una successiva fase i seguenti adempimenti ad opera del Responsabile Unico del Procedimento:

- l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 138 e 139 del D. Lgs. 163/2006, avvertendo l'impresa appaltatrice che, in occasione della redazione dello stato di consistenza *ex art. 138 cit.*, la

Stazione appaltante procederà alla presa in consegna del cantiere che, entro il medesimo termine, dovrà essere consegnato libero da impedimenti, con l'avvertenza che in caso di inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione vi provvederà d'ufficio imputando le spese all'appaltatrice.

- la determinazione delle modalità per l'esecuzione e completamento dei lavori oggetto di appalto;
- la determinazione del danno derivante alla Stazione Appaltante dall'inadempimento dell'appaltatrice, ivi compresa la quantificazione della penale per il ritardo, con eventuale compensazione del credito dell'Ente nel caso in cui, all'esito dello stato di consistenza, residuasse un eventuale credito in capo all'appaltatrice;
- l'adozione dei provvedimenti relativi all'escussione della garanzia fideiussoria ed alla promozione dell'eventuale azione di risarcimento del danno, qualora anche detta garanzia non fosse sufficiente all'integrale risarcimento dell'Amministrazione;

DECRETA

- la risoluzione del contratto di appalto del 19.10.2010, rep. n. 4615 (come integrato e modificato da tutti gli atti successivi di sottomissione e/o integrativi) ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 4 e ss. del d.lgs. n. 163/2006, per tutte le ragioni indicate in premessa e/o contenute nei provvedimenti del RUP e del Direttore dei lavori, che si richiamano per relationem;
 - in ogni caso, la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto di appalto in data 19.10.2010 n. 4615, dichiarando l'Amministrazione - con il presente provvedimento - che intende valersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 6, lett. b) del predetto contratto;
 - di notificare il presente atto all'impresa Mancini Srl a mezzo PEC nonché tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale opererà di diritto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
 - di dare atto che si provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento di risoluzione all'ANAC;
- che il RUP provveda a quanto sopra disposto nei termini e nei modi di legge.

Genova, li **12/10/2020**

SIGNORINI PAC
2020.10.13.17.40.05
IL PRESIDENTE
CN=SIGNORINI PAOLO EI
C=IT
2.3.4=SIGNORINI
2.5.4.42=PAOLO EMILIO
Dott. Paolo Emilio Signorini
RSA/2048 bits